

REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'
DI BARBIERE, PARRUCCHIERE
ESTETISTA e CENTRO DI ABBRONZATURA

Approvato con:

- *deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 5.12.2000*
- *atti dell'O.RE.CO. n. 44 del 18.12.2000*

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO E SUOI
CONTENUTI
- ART. 3 REQUISITI
- ART. 4 COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE
- ART. 5 COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE
- ART. 6 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

CAPO II NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

- ART. 7 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
- ART. 8 AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
- ART. 9 CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
- ART. 10 CRITERI DI MISURAZIONE DELLE DISTANZE
- ART. 11 TRASFERIMENTO DEGLI ESERCIZI DI BARBIERE, PARRUCCHIERE
ED ESTETISTA
- ART. 12 SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI - SUCCESSIONE
- ART. 13 INIZIO ATTIVITA'
- ART. 14 MODIFICHE
- ART. 15 DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE

CAPO III CARATTERISTICHE DEI LOCALI

- ART. 16 REQUISITI IGIENICO SANITARI
- ART. 17 ATTIVITA' SVOLTA NEL DOMICILIO DELL'ESERCENTE

CAPO IV ORARI, TARIFFE E INDICAZIONI OBBLIGATORIE

- ART. 18 ORARI
- ART. 19 ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

CAPO V VIGILANZA

- ART. 20 CONTROLLI
- ART. 21 SANZIONI
- ART. 22 DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE, SOSPENSIONI
TEMPORANEE, CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

CAPO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

- ART. 23 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
- ART. 24 ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Le attività di barbiere, parrucchiere, estetista e centro di abbronzatura, sono disciplinate dalla legge 14.2.1963 n.161, come modificata ed integrata dalla legge 23.12.1970 n. 1142 e dalla legge 29 ottobre 1984 n.735, nonché dalla L.R. n. 48 del 15.9.1989 e dalla legge 4.1.1990 n.1 e dalle disposizioni del presente Regolamento.
2. E' necessario il possesso dell'autorizzazione amministrativa per svolgere le attività predette sia in luogo pubblico che privato - palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, alberghi, convivenze, piscine, profumerie, centri commerciali e qualsiasi altro luogo, compresi tutti gli istituti di bellezza o attività simili comunque denominati e qualunque siano le forme o la natura giuridica d'impresa.
3. L'autorizzazione amministrativa è rilasciata per una o più delle seguenti tipologie:
 - a) Barbiere: consente l'esercizio delle attività per solo uomo di taglio di capelli e della barba, prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica ed ogni altro servizio complementare che non comporta modifiche allo stato naturale del capello.
 - b) Parrucchiere: consente l'esercizio delle attività indifferentemente su uomo e donna relative al taglio dei capelli, all'esecuzione di acconciature, alla colorazione e decolorazione dei capelli, all'applicazione di parrucche, al taglio della barba, alla manicure e pedicure esclusivamente estetiche nonché ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli e della cute, ad esclusione di quelli compresi nell'attività di estetista;
 - c) Estetista: consente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, ad esclusione delle attività specificate nei punti a) e b), il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, attraverso la eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla L. n.713/1986; sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

- d) Centro di abbronzatura: consente l'espletamento di una attività parziale di estetista consistente nell'esclusivo utilizzo di lampade abbronzanti UV-A e lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).

ART. 2
AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO
E SUOI CONTENUTI

0. L'apertura, il trasferimento ed il cumulo delle attività di barbiere, parrucchiere, estetista e centro di abbronzatura nell'ambito del territorio comunale è autorizzata sentito il parere della competente commissione comunale prevista dall'art. 4 del presente regolamento.
0. L'autorizzazione è rilasciata dal Dirigente del settore, a norma del presente Regolamento e previo accertamento:
-) della qualifica professionale del richiedente l'autorizzazione, o del direttore dell'azienda, ai sensi dell'art. 2 della L. n.161/1963 e successive modificazioni ed integrazioni ed ai sensi della legge n.1/90, per ciascuna delle attività che si intendono esercitare;
 -) della idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati e del personale addetto da parte del personale di Vigilanza del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.
0. Non è consentito lo svolgimento delle attività di cui al primo comma in forma ambulante, salvo che siano esercitate a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda, spettacolo o persone ammalate, immobilizzate o disabili, ovunque siano esse residenti, da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzati ad operare in sede fissa, come previsto dal presente regolamento.
0. L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati nonché, per le attività di estetista e di centro di abbronzatura, per le apparecchiature nella stessa indicate come utilizzabili.
4. L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e centro abbronzatura nella stessa sede compatibilmente con la disponibilità ed i criteri dettati dal presente Regolamento purchè per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante provvisto delle relative qualificazioni professionali.

ART. 3 REQUISITI

4. Le imprese che svolgono l'attività di barbiere, parrucchiere, estetista e/o centro di abbronzatura, possono essere esercitate in forma individuale o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla Legge n.443/85, se trattasi di impresa artigiana. L'impresa richiedente deve dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) - iscrizione all'albo imprese artigiane se trattasi di ditta individuale o di impresa societaria avente i requisiti previsti dalla legge n.443/85;
 - iscrizione al registro ditte della camera di commercio nel caso di società non artigiane;
 - a) idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare, ai sensi dell'art. 3.12.11 del Regolamento Locale d'Igiene;
 - a) idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3.12.9 del Regolamento Locale d'Igiene;
 - a) qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoratori o del direttore dell'azienda, conseguita ai sensi dell'art. 2 della legge n.1142/70, dell'art. 4 della L.R. n. 48/89 e dell'art. 3 della legge n.1/90.

1. Nel caso di società non artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della qualificazione professionale relativa all'autorizzazione richiesta. I soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di barbiere, parrucchiere e/o estetista devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.

ART. 4 COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

0. La commissione consultiva comunale, prevista dall'art. 2/bis della legge n.161/63 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalla legge n. 1/1990, è nominata dalla Giunta e dura in carica fino al termine del mandato della stessa.

0. La commissione consultiva è così composta:
 - a) Sindaco o suo delegato che la presiede;
 - a) n. 3 rappresentanti delle associazioni provinciali degli artigiani maggiormente rappresentative sul territorio del Comune, in rappresentanza delle categorie dei parrucchieri e dei barbieri;
 - a) n. 3 rappresentanti delle associazioni provinciali degli artigiani maggiormente rappresentative sul territorio del Comune, in rappresentanza della categoria degli estetisti;
 - a) n. 3 rappresentanti dei Sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi sul territorio del Comune;

- a) il Responsabile dell'U.O. Prevenzione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. o suo delegato non parteciperà alle riunioni ma, su richiesta del Dirigente o del Responsabile del Servizio, invierà il parere di competenza come previsto dall'art. 2 comma 2 lettera b);
 - a) n. 1 rappresentante della Commissione provinciale per l'artigianato, o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel comune;
 - a) il Comandante della Polizia Municipale o suo delegato.
1. Funge da segretario un dipendente del Comune dello Sportello Imprese Commercio Artigianato.
1. La designazione dei componenti da parte delle Associazioni Artigiane e dei Sindacati dei Lavoratori deve essere comunicata all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla relativa richiesta; in caso di omessa designazione si provvederà d'ufficio, nel rispetto di quanto previsto nel precedente comma 2.

ART. 5 COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

4. La commissione consultiva comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti in merito a:
 -) domande di nuove autorizzazioni;
 -) domande di trasferimento di esercizi esistenti in altra zona;
 -) domande di modifica o di aggiunta di una nuova tipologia in un esercizio preesistente;
 -) domande di subingresso in un'attività preesistente se vengono richieste modifiche all'autorizzazione.
4. La commissione dovrà essere sentita, altresì, nel caso di modifica o revisione del presente regolamento.
4. Il presidente potrà sottoporre all'esame della commissione quegli argomenti che l'amministrazione comunale ritenesse utili per una corretta gestione dello specifico comparto.
4. Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'ufficio protocollo del comune. Nel caso in cui la domanda fosse presentata incompleta, si considererà valida la data di presentazione del documento che successivamente la completerà.

ART. 6
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

0. La convocazione della commissione avviene mediante avviso scritto da recapitare, a cura del dirigente, almeno 10 giorni prima della seduta. L'avviso contiene il giorno, l'ora, la sede della riunione e gli argomenti da trattarsi.
0. In prima convocazione le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide con l'intervento di almeno 4 componenti la commissione.
0. La seconda convocazione può avvenire non prima del giorno successivo la prima.
0. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
0. In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più componenti la commissione, la Giunta provvederà alla sua sostituzione previa richiesta di designazione del nuovo membro da parte dell'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.
0. Di ogni seduta viene redatto un verbale che sarà conservato agli atti dell'Ufficio.

CAPO II – NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

ART. 7 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

0. Le istanze relative al rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere, estetista e centro di abbronzatura vanno presentate su carta legale al dirigente competente e devono contenere i seguenti requisiti essenziali:
 -) generalità del richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale);
 -) denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
 -) descrizione dell'attività che il richiedente intende svolgere (barbiere, parrucchiere ed estetista);
 -) precisa ubicazione del locale o dei locali da destinarsi all'attività;
 -) data in cui si presume di iniziare l'attività.

0. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - b) certificazione attestante il possesso della qualificazione professionale del richiedente ovvero dichiarazione attestante che la persona è già stata iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane per la medesima attività che si intende svolgere; nel caso di società la qualifica professionale deve essere documentata dalla persona o dalle persone che assumono la direzione dell'azienda in duplice copia (una delle quali da inoltrare al Servizio Igiene Pubblica da parte del Dirigente o del Responsabile del Servizio per la richiesta di parere);
 - b) planimetria dei locali in scala 1/50 sottoscritta da tecnico abilitato o dal richiedente, indicante ubicazione, piano, destinazione dei singoli vani, la loro superficie e l'altezza in duplice copia (una delle quali da inoltrare al Servizio Igiene Pubblica da parte del Dirigente o del Responsabile del Servizio per la richiesta di parere);
 - b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società depositato alla cancelleria del tribunale;
 - b) documento comprovante la disponibilità dei locali ove il richiedente intende attivare l'esercizio (è sufficiente la dichiarazione del proprietario, mentre all'atto del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere comprovata la definitiva disponibilità mediante copia del contratto di affitto o dell'atto di acquisto registrato);
 - b) copia del libretto di idoneità sanitaria del richiedente o della persona che assumerà la direzione dell'azienda;
 - b) ogni altra documentazione a richiesta degli uffici competenti per motivi di interesse pubblico. In particolare le certificazioni degli impianti ai sensi della Legge n. 46/90 e delle attrezzature per quanto riguarda le lampade a UV – A che devono essere inoltrate al Servizio Igiene Pubblica per la richiesta di parere.

0. Nel caso di impresa individuale, l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della qualificazione professionale, come previsto dall'art. 2 della legge 1142/70, dall'art. 4 della L.R. 48/89 e dall'art. 3 della legge 1/90; qualora l'autorizzazione sia richiesta da impresa gestita in forma societaria questa deve essere presentata dal legale rappresentante della società.
0. Nel caso di società artigiana ai sensi della legge n.443/85 deve essere indicato, il socio o i soci in possesso della qualifica professionale relativa all'autorizzazione richiesta.
0. Chi intende esercitare l'attività di estetista o di centro di abbronzatura deve produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui indica che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla L.R. n.48/89 e alla Legge 1/90.
0. In caso esistano domande di nuove autorizzazioni e di trasferimento si darà la priorità alla domanda di trasferimento.

**ART. 8
AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA**

7. Le autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere, estetista e centro di abbronzatura sono rilasciate con provvedimento del dirigente del settore, sentita la commissione, tenendo conto della presenza nel territorio di altri esercizi dello stesso tipo e nel rispetto dei criteri di cui agli articoli successivi.

**ART. 9
CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

0. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:
 - ZONA 1 corrispondente alla CIRCOSCRIZIONE 1;
 - ZONA 2 corrispondente alle CIRCOSCRIZIONI 2 e 3.
0. Tenendo conto dei seguenti parametri:
 -) superficie della zona in chilometri quadrati
 -) popolazione residente nella zona
 -) superficie abitativa
 -) numero degli esercizi in attività nella zona per le diverse tipologie
 -) rapporto tra abitanti ed esercizi
 -) distanze tra gli esercizi
 vengono stabiliti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni, come indicati nella seguente tabella:

VEDI ALLEGATO
E COPIA N° DI PAGINA

0. Non vengono applicati i suddetti criteri per gli esercizi di barbiere, parrucchiere, estetista e centri di abbronzatura ubicati in circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, nei confronti dei quali non si applicano neppure le disposizioni relative alle distanze.
0. Le deroghe dettate dal precedente comma 3 si applicano anche agli esercizi di barbiere, parrucchiere, estetista e centri di abbronzatura ubicati all'interno di palestre, profumerie e centri commerciali già esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.
0. L'autorizzazione andrà comunque rilasciata quando il rapporto tra gli abitanti e il coefficiente indicato superi il numero degli esercizi già esistenti di una frazione superiore o uguale a 7/10.
0. Le distanze, ai sensi del presente articolo, sono valutate con una tolleranza del 10 %.
0. Coloro che esercitano l'attività, ai sensi dell'art. 2 comma 3, presso enti, istituti, associazioni o, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
0. L'Amministrazione Comunale provvederà ad informare i seguenti uffici del rilascio dell'autorizzazione:
 - la commissione provinciale per l'artigianato;
 - la camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura;
 - la sede provinciale dell'INAIL;
 - l'ufficio igiene pubblica dell'A.S.L.;
 - l'ufficio tributi del comune;
 - l'ufficio urbanistico del comune.

**ART. 10
CRITERI DI MISURAZIONE DELLE DISTANZE**

0. Le distanze tra due esercizi vanno misurate secondo il percorso più breve tra i due ingressi reciprocamente più vicini, indipendentemente dagli attraversamenti pedonali.

**ART. 11
TRASFERIMENTO DEGLI ESERCIZI DI
BARBIERE, PARRUCCHIERE ED ESTETISTA**

0. Le istanze di trasferimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere presentate osservando le modalità di cui all'art. 7.

2. Chi è titolare di un'autorizzazione da almeno tre anni può essere autorizzato al trasferimento nell'ambito della stessa zona, purchè la distanza tra la nuova sede e l'esercizio più vicino con medesima tipologia non sia inferiore al 50 % della distanza prevista dall'allegata tabella, tenendo altresì conto della tolleranza del 10 %.
3. In caso di inutilizzabilità dei locali per demolizione, incendio o altre analoghe situazioni di forza maggiore, il dirigente sentita la commissione consultiva, può consentire il trasferimento anche in zona diversa, a prescindere dal rapporto abitanti/esercizi della stessa.
4. E' inoltre consentito il trasferimento temporaneo per un periodo di 6 mesi, eventualmente prorogabile di 6 mesi in 6 mesi, in qualunque parte del territorio comunale, in caso di lavori di ristrutturazione, manutenzione, etc. dell'esercizio, ovvero in caso di forza maggiore per altri gravi motivi, temporanei, non imputabili al titolare dell'autorizzazione.
5. Le autorizzazioni rilasciate all'interno di palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, alberghi, convivenze, piscine, profumerie, centri commerciali non possono essere trasferite separatamente dall'attività principale.

ART. 12

SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI - SUCCESSIONE

1. Il subingresso nell'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere e di estetista deve essere autorizzato previa richiesta. L'interessato deve risultare in possesso del requisito di cui all'art. 2 e di quello dell'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane o, in caso di società non artigiana, della regolare costituzione della società e dell'avvenuta iscrizione nel Registro Ditte della Camera di Commercio. Il subentrante, in possesso dei requisiti predetti, qualora non vi sia modifica dei locali incidente sui requisiti di carattere igienico – sanitario, può iniziare l'attività non appena presentata la domanda di subingresso, fatto salvo il rispetto delle norme igieniche sanitarie.
2. L'autorizzazione del dante causa si intende decaduta alla data di trapasso della titolarità dell'esercizio. Qualora il subentrante non presenti l'istanza di cui al primo comma entro il termine di mesi sei dalla stipula del contratto di compravendita, decade dal diritto di esercitare l'attività.
3. In caso di morte o di invalidità, gli eredi potranno continuare l'attività per cinque anni o fino al compimento della maggiore età di eventuali minori, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 2 della legge n. 443/1985, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto

dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minori.

0. Lo stesso diritto viene attribuito al coniuge, ai figli maggiorenni o minori emancipati o al tutore dei figli minori nel caso di intervenuta sentenza di interdizione o inabilitazione del titolare di licenza.
0. Decorso il suddetto termine l'autorizzazione sarà revocata salvo che uno degli eredi non provi di essere in possesso dei requisiti richiesti.
0. In ogni caso dovrà essere presentata domanda al dirigente e dovrà essere documentata la qualità di erede.

ART. 13 INIZIO ATTIVITA'

0. L'attività deve essere iniziata entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, prorogabili dal dirigente per gravi e comprovati motivi.
0. Entro 120 giorni dall'inizio di attività dovrà essere prodotto il certificato d'iscrizione all'albo imprese artigiane o registro delle ditte per le imprese non artigiane.
0. Il mancato inizio dell'attività o la mancata presentazione del suddetto documento comportano la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 22.

ART. 14 MODIFICHE

4. Ogni modifica strutturale dei locali rispetto a quanto autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale sentito il responsabile sanitario del settore igiene pubblica dell'A.S.L.

ART. 15
DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE

0. Il rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda.

4. Contro il provvedimento del dirigente che rifiuti l'autorizzazione è ammesso ricorso secondo le vigenti disposizioni di legge.

CAPO III – CARATTERISTICHE DEI LOCALI

ART. 16

REQUISITI IGIENICO-SANITARI

4. I locali adibiti all'attività di barbiere, parrucchiere, estetista e centro di abbronzatura possono essere organizzati su uno o più piani, con o senza accesso diretto dalla pubblica via, secondo le norme e i requisiti stabiliti dalle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie, nazionali e locali.
4. I requisiti igienico-sanitari delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché l'idoneità sanitaria delle persone addette, sono disciplinati dagli articoli 3.12.9, 3.12.10 e 3.12.11 del Regolamento Locale d'Igiene.
4. I locali adibiti all'attività di estetista o di centro abbronzatura devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna.

ART. 17

ATTIVITA' SVOLTA NEL DOMICILIO DELL'ESERCENTE

0. Le attività di barbiere, parrucchiere ed estetista possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali ed i servizi sanitari siano funzionalmente disgiunti da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano un'idonea sala d'attesa e abbiano le stesse caratteristiche previste dall'art. 3.12.9 del Regolamento Locale d'Igiene.

CAPO IV – ORARI, TARIFFE E INDICAZIONI OBBLIGATORIE

ART. 18 ORARI

0. Gli orari giornalieri delle attività e le giornate di chiusura obbligatoria sono stabiliti con ordinanza del sindaco, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria. L'ordinanza potrà prevedere la possibilità di deroga alla chiusura festiva e/o infrasettimanale in occasione di particolari periodi e/o manifestazioni.
0. E' fatto obbligo al titolare d'esercizio di esporre l'orario di apertura settimanale e di comunicarlo al competente ufficio comunale.
0. Nei casi di compresenza di attività diverse in un unico esercizio o in esercizi diversi con ingresso in comune, i titolari della autorizzazioni devono scegliere un unico tipo di orario fra quelli autorizzati per le diverse attività, ed esporlo ai sensi del precedente comma 2.
0. Nel caso di attività autorizzata all'interno di palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, ricoveri per anziani, alberghi, convivenze, piscine, profumerie, centri commerciali il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare al Comune il proprio orario ed esporlo ai sensi del precedente comma 2.
0. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

ART. 19 ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLE TARIFFE

0. E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente regolamento di tenere esposta, ben visibile all'attenzione della clientela, l'autorizzazione dell'esercizio, le tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto o avviso che l'autorità sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

CAPO V – VIGILANZA

ART. 20 CONTROLLI

0. Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi altra autorità cui siano attribuiti poteri di accertamento possono accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio, in cui si svolgono le attività suddette.

ART. 21 SANZIONI

0. Per quanto non espressamente previsto dalle norme di legge vigenti in materia, per le infrazioni al presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da £. 200.000 a £. 600.000.
0. Per l'attività di estetista e di centro di abbronzatura in assenza di autorizzazione o in mancanza dei requisiti professionali richiesti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da £. 1.000.000 a £. 5.000.000, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 1/1990 e della L.R. n. 54/1992.
0. Si applicano l'art. 106 e seguenti del R.D. n. 383/1934, in quanto applicabili. Si osserva la procedura sanzionatoria di cui alla Legge n. 689/1981 e successive modificazioni.
0. Alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, si applicano in ordine alla gravità e tenuto conto anche della recidiva, le sanzioni del:
 - a) richiamo e/o diffida;
 - a) chiusura temporanea dell'esercizio fino ad un massimo di 6 mesi;
 - a) revoca dell'autorizzazione.
0. Il dirigente dispone, con ordinanza motivata, l'immediata cessazione delle attività disciplinate dal presente regolamento quando esse vengono esercitate senza la prescritta autorizzazione o in assenza dei requisiti professionali richiesti.
0. Qualora l'ordine di chiusura non venga eseguito entro 3 giorni dalla data di notificazione del provvedimento, la chiusura dell'esercizio è disposta in forma coattiva.

ART. 22
**DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
SOSPENSIONI TEMPORANEE
CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'**

0. L'autorizzazione sarà considerata decaduta in caso di perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi ed oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.
0. L'autorizzazione decade, altresì, nei seguenti casi:
 -) mancata attivazione dell'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
 -) sospensione dell'attività non autorizzata, per un periodo superiore a sei mesi.
5. L'autorizzazione può essere soggetta a sospensione, da parte dell'Amministrazione Comunale, qualora venga accertata l'inosservanza delle prescrizioni e dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività sancite dalla legge e dal presente regolamento, previa diffida a rimuovere, entro il termine massimo di 180 giorni, le cause che l'hanno determinata. Qualora, trascorso inutilmente il termine fissato, l'interessato non abbia provveduto a rimuovere le cause di sospensione, il dirigente dispone la revoca dell'autorizzazione.
5. Contro il provvedimento del dirigente che dispone la revoca è ammesso ricorso secondo le vigenti disposizioni di legge.
5. L'attività di un esercizio può venire temporaneamente sospesa previa giustificata comunicazione all'Amministrazione Comunale nel caso debba protrarsi per più di un mese e fino alla durata massima di un anno; contestualmente alla comunicazione deve essere depositata l'autorizzazione. Il titolare può riattivare in qualsiasi momento l'esercizio, dandone immediata comunicazione al competente Ufficio Comunale.
5. Le sospensioni oltre l'anno potranno essere autorizzate su richiesta e previa valutazione dei motivi in essa contenuti e dell'eventuale documentazione allegata.
5. Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo di comunicare, entro il termine di 30 giorni, la cessazione stessa, restituendo l'autorizzazione amministrativa.

CAPO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 23

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le attività, in qualsiasi modo esercitate, qualsiasi sia la forma e la natura giuridica, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, le quali risultino utilizzare anche solo una delle attrezzature previste dall'elenco allegato alla L. n.1/90, sono assoggettate al presente regolamento, salvo per quanto riguarda il requisito delle distanze di cui all'art. 9.
2. Le suddette sono autorizzate a continuare l'attività per 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Entro tale termine il titolare o il legale rappresentante (in caso di società):
 - che sia già in possesso di tutti i requisiti previsti dal precedente art. 2, è tenuto a richiedere all'Amministrazione Comunale l'autorizzazione con le modalità dettate dall'art. 7;
 - che non sia in possesso della qualifica professionale, è tenuto a richiedere l'autorizzazione provvisoria per l'esercizio dell'attività che sarà rilasciata, previo accertamento dell'idoneità igienico – sanitaria dei locali da parte del Servizio di Igiene Pubblica, con rilascio del relativo certificato; tale autorizzazione decade se entro 12 mesi dal suo rilascio non venga prodotto, da parte degli interessati, un documento attestante il possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 2 del presente regolamento. Le autorizzazioni provvisorie summenzionate, nell'arco dei suddetti mesi, non possono essere oggetto di subingresso e/o di trasferimento in altra zona.
4. Le modalità di assegnazione delle nuove autorizzazioni verrà stabilita dall'Amministrazione Comunale, sentita la commissione di cui al precedente art. 4.

ART. 24

ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo al termine della seconda pubblicazione.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il regolamento per l'esercizio dell'attività di barbiere e parrucchiere per uomo-donna approvato con deliberazione del consiglio Comunale n.48

del 20.7.1994 ed il regolamento comunale per l'attività di estetista approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.88 del 10.12.1991.